

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3720-A/1 presentato da AMALIA SCHIRRU testo di martedì 1 febbraio 2011, seduta n.427

La Camera,
premessi che:

le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata hanno diritto al collocamento obbligatorio indipendentemente dallo stato di disoccupazione, con precedenza e preferenza a parità di titoli rispetto ad ogni altra categoria, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, 2o comma, della legge n. 407 del 1998, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 288 del 1999). Possono inoltre essere assunte con chiamata diretta nominativa nei ruoli delle pubbliche amministrazioni fino al quinto livello retributivo e fino all'ottavo livello nei ruoli dei Ministeri, fino al 10 per cento dei posti vacanti per i livelli dal sesto all'ottavo, con le modalità illustrate dalla circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 2003;

la norma è preesistente alla legge n. 68 del 1999, però, non ha trovato facile collocazione il diritto di precedenza accordato ai familiari (normodotati) delle vittime della criminalità e del dovere, in sostituzione del congiunto deceduto o invalido. La legge n. 68 del 1999, infatti, prevede due sole macro-categorie di aventi diritto al collocamento obbligatorio:

da una parte i disabili, che in precedenza erano suddivisi in diverse categorie a seconda della patologia, mentre oggi sono avviati unitariamente nell'ambito della quota di riserva prevista dall'articolo 3 (pari al 7 per cento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti);

dall'altra i familiari dei grandi invalidi del lavoro, del servizio o di guerra ed i profughi rimpatriati, che in precedenza potevano essere avviati «a scorrimento» anche in sostituzione di altre categorie di cui si riscontrava la carenza (come nel caso degli invalidi di guerra) o l'inidoneità (come nel caso di mansioni faticose, pericolose o molto specializzate), mentre oggi sono avviati separatamente, nell'ambito della specifica quota di riserva aggiuntiva prevista per loro dall'articolo 18 (pari all'1 per cento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti);

a distanza di dieci anni, il Ministero del lavoro è intervenuto con la circolare n. 2 del 2010, per affermare che «tutti i soggetti normodotati» indicati dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 (vittime del lavoro, del servizio e di guerra) e dalla legge n. 407 del 1990 (vittime della criminalità e del dovere) hanno diritto al collocamento obbligatorio esclusivamente nell'ambito della specifica quota aggiuntiva dell'1 per cento prevista dal citato articolo 18 e non sono computabili ai fini dell'assolvimento della quota di riserva prevista a favore dei disabili dall'articolo 3. Il diritto di precedenza riconosciuto dalla legge n. 407 del 1998, quindi, secondo il Ministero si gioca all'interno di ciascuna quota di riserva separatamente e non può attribuire ai «normodotati» la precedenza sui disabili, nell'ambito della quota loro riservata dall'articolo 3.

A decorrere dal 7 luglio 2010, tuttavia, l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 102 del 2010, convertito in legge n. 126 del 2010 (senza modificazioni su questo punto) ha aggiunto un ultimo periodo al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998, a norma del quale «alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68».

Una così esplicita «interpretazione autentica» impedisce di restringere il beneficio riconosciuto ai familiari delle vittime della criminalità e del dovere negli stretti limiti della quota dell'1 per cento prevista dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999. Ne risulta giocoforza confermata la prassi di avviarli nell'ambito della quota riservata ai disabili dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 (l'unica altra quota di riserva prevista dalla attuale normativa sul collocamento obbligatorio), per quanto appaia stridente il diritto di precedenza riconosciuto a questi «normodotati» rispetto ai veri disabili, specialmente se si considera che l'attuale disciplina del collocamento obbligatorio offre già ampi margini alla possibilità di richiesta nominativa da parte dei datori di lavoro, che prevedibilmente

privilegeranno i lavoratori meno svantaggiati.

Posto che con l'approvazione alla Camera, della proposta di legge C. 3720, si intende precisare che la quota dell'1 per cento non va ad intaccare il 7 per cento di posti che la legge riserva ai disabili, il diritto al collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo e del dovere, nonché dei familiari superstiti, motivato dal rispettabile intento di tutelare persone fortemente colpite da eventi drammatici, va comunque difeso.

Al fine di tutelare gli orfani e le vedove di vittime di atti di terrorismo e dunque di morte sul lavoro,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli attuali vincoli di bilancio, l'opportunità di aumentare le quote di riserva per le assunzioni obbligate attualmente all'1 per cento, almeno al 3 per cento, affinché le diverse categorie possano trovare risposta ai bisogni imminenti che si pongono con l'assenza improvvisa e drammatica della perdita del familiare lavoratore o lavoratrice, a volte l'unico percettore di reddito.

9/3720-A/1.(Testo modificato nel corso della seduta)Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.